

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 710 del 17/05/2021

Seduta Num. 24

Questo lunedì 17 **del mese di** maggio
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/720 del 06/05/2021

Struttura proponente: SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA MONTAGNA, AREE INTERNE, PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE, PARI OPPORTUNITA'

Oggetto: APPROVAZIONE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE PER LA
TUTELA DEL SITO MARINO SIC IT4060018 "ADRIATICO SETTENTRIONALE
- EMILIA-ROMAGNA"

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Gianni Gregorio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- le Direttive n. 79/409/CEE e 2009/147/CE, "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Decisione 2015/69/UE di esecuzione della Commissione europea del 3 dicembre 2014 che adotta l'ottavo elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale;
- il Decreto Ministeriale emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 8.8.2014 "Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" che abroga i precedenti Elenchi delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e rimanda all'elenco ufficiale delle ZPS presente nel sito internet del competente Ministero;
- il Decreto ministeriale del 3 settembre 2002 che approva le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" predisposte dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" pubblicato nella GU n. 258 del 6.11.07, che ha demandato alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" e ss.mm.ii. che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi Enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000 e, in

particolare, prevede all'art. 2, comma 1 che la Regione, al fine di assicurare il mantenimento e il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali, possa emanare direttive ed indirizzi agli Enti competenti per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite;

- la Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021";

Viste, inoltre, le proprie Deliberazioni:

- n. 1191/07 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04" con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione, quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;
- n. 893/12 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";
- n. 79/18 "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09";
- n. 1147/18 "Approvazione delle Modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla Delibera n. 79/18".
- n. 145/19, n. 2028/19 e n. 245/20, con le quali sono state approvate le intese con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la designazione dei 139 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) in Zone Speciali di Conservazione (ZSC), recepite successivamente dai DM del 3 aprile 2019, del 16 dicembre 2019 e del 16 giugno 2020;
- n. 1572/20 che istituisce il Sito di Importanza Comunitaria della rete Natura 2000 "IT4060018 Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna";

Considerato che:

in base a quanto stabilito dall'art. 4 della legge regionale n. 11/18, con la sopra citata deliberazione n. 1572/20 è stato avviato il procedimento di definizione delle **Misure specifiche di conservazione del sito marino** IT4060018 "*Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna*" ed è stata adottata, **in via provvisoria, la proposta** delineata nell'Allegato D) della suddetta Deliberazione;

la proposta delle Misure specifiche di conservazione del nuovo sito marino contiene il quadro conoscitivo, gli obblighi, i divieti e gli interventi attivi fondamentali per la tutela del sito stesso e, in particolare, delle tartarughe marine e dei tursiopi;

la sopracitata deliberazione n. 1572/20 rimandava ad un successivo atto di Giunta regionale l'approvazione definitiva delle **Misure specifiche di conservazione del sito marino**;

nei mesi scorsi si è sviluppata una fase di consultazione sulla proposta di Misure specifiche di conservazione, sia con l'Ente gestore del sito in esame, sia con le principali organizzazioni rappresentanti i soggetti portatori di interesse coinvolti dall'applicazione delle Misure Specifiche di Conservazione, nonché con le diverse strutture regionali interessate, che si è sostanziata in diversi incontri e nella raccolta di alcune osservazioni scritte, depositate presso il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna;

è in corso anche l'elaborazione del Protocollo di Intesa per la gestione del sito marino IT4060018 "*Adriatico Settentrionale - Emilia-Romagna*";

in seguito alle sopracitate consultazioni e all'accoglimento di alcune delle osservazioni pervenute sono state apportate alcune modifiche alla **proposta di Misure specifiche di conservazione del sito marino** IT4060018 "*Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna*", di cui all'Allegato D) della deliberazione n. 1572/20 e sono state elaborate, pertanto, le nuove Misure Specifiche di Conservazione, come riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare le Misure Specifiche di Conservazione del SIC IT4060018 "*Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna*", di cui all'Allegato 1, in previsione della sua trasformazione in ZSC (Zona Speciale di Conservazione) come previsto dal DPR 357/97 e dal DM del 17.10.07;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 40, comma 1, lettera m) che attribuisce al Direttore Generale la funzione di costituzione di "gruppi temporanei di lavoro secondo gli indirizzi organizzativi fissati dalla Giunta";

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative a indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/17;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 2416/08 e ss.mm.ii., così come integrata e modificata dalla propria deliberazione 10 aprile 2017 n. 468;
- n. 468/17 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2013/20 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";
- n. 2018/20 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/01 e ss.mm.ii.";
- n. 415/21 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021-2027: proroga degli incarichi";
- n. 111/21 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023";

Viste le determinazioni dirigenziali:

n. 5517/21, avente ad oggetto "Proroga incarichi dirigenziali della Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente", al 31 maggio 2021;

n. 12377/20, con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna e le successive determinazioni n. 23238/20 e n. 5517/20 che prorogano gli incarichi dirigenziali della Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare le "Misure Specifiche di Conservazione per la tutela del SIC IT4060018 *Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna*", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente l'Allegato D della DGR n. 1572/20;
2. di dare atto che il perimetro del nuovo SIC IT4060018 "*Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna*", è riportato nella relativa cartografia depositata presso il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, così come il relativo "Formulario standard Natura 2000";
3. di dare atto che l'Ente di gestione del SIC IT4060018 "*Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna*" è l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;
4. di stabilire che le Misure Specifiche di Conservazione di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente atto, qualora più restrittive, superano le norme contenute in altri provvedimenti regionali o locali attualmente vigenti;
5. di stabilire che le Misure Specifiche di Conservazione di cui all'Allegato 1 sono obbligatorie e inderogabili, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nel qual caso si potrà provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le Misure Specifiche di Conservazione indicate nel presente atto;
6. di stabilire che il rispetto delle Misure Specifiche di Conservazione di cui all'Allegato 1 non comporta automaticamente l'esclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5, del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii. e della propria deliberazione n. 1191/07;
7. di sottolineare che la sorveglianza circa il rispetto delle norme e dei divieti contenuti nel presente provvedimento è effettuata dai soggetti di cui all'art. 55 della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "*Disciplina della formazione e delle gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000*", da quelli di cui all'art. 15 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., nonché dall'Ente gestore del sito e dalla Capitaneria di Porto;
8. di ribadire che le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente provvedimento sono quelle indicate nell'art. 60, della sopra citata L.R. n. 6/05 e ss.mm.ii.;

9. di trasmettere copia del presente atto al Ministero della Transizione Ecologica per il seguito di competenza ai fini della designazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC);
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sulla pagina web: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000>;
11. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

**Misure specifiche di conservazione del SIC IT4060018
Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna**

**Misure di riduzione dello sforzo pesca attualmente adottate nel
Bacino Nord Adriatico**

Le attuali misure che limitano lo sforzo di pesca nella regione del Nord Adriatico possono influire positivamente sulle possibilità di interazione con le specie oggetto di tutela in quanto limitano il rischio di incontro.

In particolare, nelle marinerie venete ed emiliano-romagnole vengono svolte le attività di pesca in mare con draga idraulica, con reti a traino (strascico con divergenti, volanti, ramponi) o con attrezzi da posta (nasse, nassini, grandi cogolli, reti), ami e lenze.

Di seguito, si riporta una sintesi della normativa relativa ai fermi tecnici delle attività di pesca marittima nell'ambito del Distretto di pesca del Nord Adriatico (istituito con DM del MiPAAF del 23 febbraio 2010).

Pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica

In sintesi, facendo distinzione tra pesca delle vongole e pesca dei fasolari (questi ultimi presenti solo nell'areale veneto) si ha che:

- le vongole sono soggette a 2 mesi di fermo tecnico obbligatorio da effettuare tra aprile e ottobre (il periodo viene deciso ed indicato annualmente dai due Consorzi di Gestione);
- da diversi anni le vongole effettuano 1 fermo tecnico aggiuntivo volontario non retribuito la cui durata è pianificata di anno in anno;
- ai sensi del DM 27.12.2016 la quota massima di cattura di *Chamelea gallina* è stata ridotta a 400 kg/giorno per massimo 4 giorni/settimana, rispetto ai 600 kg/giorno precedenti per 5 giorni/settimana;
- si evidenzia che la quota giornaliera di prelievo delle vongole viene decisa in base alle richieste di mercato, in modo da non pescare quantitativi eccedenti;
- le fasolare sono soggette a due mesi di fermo tecnico obbligatorio da effettuare entro l'anno solare e solitamente viene praticato un fermo quindicinale da ripetere 4 volte.

Pesca con reti a traino, comprendente le reti a strascico a divergenti, rapidi, reti gemelle a divergenti, viene gestita a livello ministeriale.

Tale tipologia di pesca nell'areale del Distretto di pesca del Nord Adriatico è tenuta al rispetto delle seguenti disposizioni:

- fermo di pesca biologico della durata di 42 giorni nel periodo estivo (nel periodo fine luglio - ottobre);

- la pesca è vietata durante i giorni di sabato, domenica e festivi;
- nelle settimane di fermo tecnico successive ai giorni consecutivi di fermo biologico, la pesca è vietata anche di venerdì; a scelta dell'armatore si vieta un altro giorno oppure il peschereccio non deve superare le 60 ore di attività settimanale;
- nei rimanenti mesi l'attività di pesca non deve superare le 72 ore settimanale ed essere distribuita in 5 giorni oppure in 4 giorni a scelta dell'armatore;
- dalla data del 30 luglio al 31 ottobre è vietata la pesca con strascico e volanti entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 m. In deroga a quanto indicato, per le unità iscritte in IV categoria (reti da posta) abilitate alla pesca costiera locale entro le 6 miglia dalla costa e per le unità con lunghezza fuori tutto fino a 15 m, il divieto è ridotto a 4 miglia dalla costa;
- fermo aggiuntivo obbligatorio di 30 giorni per le volanti nel periodo primaverile (da fine aprile), secondo le limitazioni disposte dalla Raccomandazione n. 42/2018/8 della Commissione Generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relativa al Piano di gestione pluriennale per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adriatico settentrionale).

Pesca con attrezzi da posta, quali nasse, nassini, grandi cogolli o reoni e reti fanno riferimento a normative locali emanate dalle singole Capitanerie di Porto, con l'eccezione delle reti normate.

In dettaglio si può, comunque, riassumere in via generale:

- la pesca coi grandi cogolli o reoni si svolge tra marzo e metà maggio e gli operatori posizionano gli attrezzi in postazioni predefinite. Questo tipo di pesca viene normato da Ordinanza della Capitaneria di Porto. Non sono previsti fermi tecnici;
- la pesca con nasse si effettua da aprile a luglio, viene normato da Ordinanza della Capitaneria di Porto e non sono previsti fermi tecnici;
- la pesca coi nassini riguarda le specie lumachina (*Nassarius mutabilis*) e cicala di mare o canocia (*Squilla mantis*) e viene normata da Ordinanza della Capitaneria di Porto; non sono previsti fermi tecnici;
- la pesca con le reti da posta viene praticata generalmente sotto costa e sporadicamente a largo ed è regolamentata dal DM del MiPAAF del 10/06/2004 e dalle disposizioni comunitarie entrate successivamente in vigore con il Reg. CE 1967/06; non sono previsti fermi tecnici.

Ulteriori misure di conservazione

Nel Sito di Importanza Comunitaria IT4060018 *Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna* sono vietati gli interventi, le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia dell'ambiente marino tutelato, con particolare riguardo agli habitat

e alle specie di interesse comunitario tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e, nello specifico, alle tartarughe marine e ai tursiopi per i quali il sito stesso è stato istituito.

Di seguito, sono riportati i fondamentali obblighi e divieti specifici per la tutela del sito stesso e delle specie in esso presenti.

Divieti

- a) Divieto di utilizzare palangari e lenze ad amo singolo e plurimo, sia per i pescatori professionisti che per i pescatori dilettantistico-sportivi;
- b) Divieto di realizzare nuovi impianti eolici a mare;
- c) Divieto di realizzare attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi su tutto il territorio del SIC;
- d) Divieto di praticare windsurf, kitesurf, sci nautico, moto d'acqua, rimorchio a motore di attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari) e di organizzare manifestazioni nautiche e motonautiche;
- e) Divieto di avvicinarsi volontariamente a tartarughe marine e tursiopi, a meno che non siano gli stessi esemplari ad avvicinarsi alle imbarcazioni o alle persone;
- f) Divieto di catturare e somministrare alimenti agli esemplari di tartarughe marine e tursiopi;
- g) Fatta eccezione per i mezzi a motore dediti alla pesca professionale, è vietato transitare a tutti i mezzi nautici, a motore e non, ad una velocità superiore ai 8 nodi; tale velocità potrà essere superata in caso di condizioni meteomarine avverse o per il verificarsi di problemi di sicurezza e di salute a bordo che implicino la necessità di un rientro immediato in porto;
- h) Divieto di svolgere qualsiasi attività di pesca nell'area SIC attualmente coincidente con il poligono militare di tiro "Foce Reno" (echo 346).

Obblighi

- a) comunicare il rinvenimento di esemplari di tartarughe marine e tursiopi morti, feriti o vivi, ma in difficoltà, alle Capitanerie di Porto territorialmente competenti o ai centri di recupero autorizzati;
- b) mantenere una rotta rettilinea quando le reti a strascico e a traino sono in attività;
- c) contrassegnare con TAG le reti da posta e le altre attrezzature da posta;
- d) applicare alle attrezzature da pesca attualmente in uso gli strumenti di riduzione di bycatch per le tartarughe qualora ritenuti efficaci come misure di mitigazione nell'ambito dell'applicazione delle attività di studio e monitoraggio indicate negli interventi attivi.

Interventi attivi e buone prassi

- a) Coinvolgere i rappresentanti del mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura da parte dell'Ente gestore del SIC marino e nell'eventuale modifica e ridefinizione delle misure di mitigazione, secondo quanto verrà stabilito da apposito protocollo di intesa da stipularsi a cura della Regione Emilia-Romagna;
- b) Effettuare studi per l'applicazione degli strumenti di selezione e di mitigazione degli impatti sulle tartarughe marine e a sui tursiopi;
- c) Conferire gli animali non rilasciabili e/o le carcasse agli enti preposti previo accordo con le Capitanerie di Porto, al fine di accertare le cause delle ferite o delle morti. In caso di animali vivi, assicurare adeguate condizioni di benessere agli animali provvedendo al loro rilascio e/o al loro conferimento presso centri di recupero segnalando entrambi gli eventi agli enti competenti;
- d) Predisporre strutture per lo stoccaggio in sicurezza delle tartarughe catturate vive prima del loro conferimento ai centri di recupero, senza compromettere, rallentare od ostacolare le attività dei pescatori;
- e) Sostenere economicamente le imprese ittiche che utilizzano strumenti di selezione ed eventuali dissuasori o strumenti di riduzione del bycatch;
- f) Sostenere economicamente e promuovere la pesca sostenibile, anche attraverso eventuali certificazioni di sostenibilità, secondo standard accreditati quali MSC o "Friends of the Sea". È possibile implementare ulteriormente questo sforzo cercando di estenderlo anche ad altri strumenti e ampliandolo con sistemi di certificazione volontaria, grazie anche a finanziamenti (es. FEAMP) che consentano un adeguato riscontro economico e che favoriscano un contatto diretto con il consumatore in modo tale da migliorare la valorizzazione economica del prodotto ittico;
- g) Sostenere economicamente le imprese di pesca e di acquacoltura in caso di accertati danni derivanti dalla presenza di tartarughe e tursiopi nell'area del SIC marino;
- h) Promuovere una partecipazione attiva, mediante incontri pubblici con i soggetti portatori di interesse e, in particolare, con i diversi comparti della pesca, durante le fasi di revisione delle misure di conservazione e di gestione di tali specie;
- i) Favorire l'organizzazione di corsi informativi teorico-pratici e di aggiornamento destinati ai pescatori e agli altri stakeholders per il monitoraggio degli animali in mare, per la gestione degli animali soccorsi e l'uso di strumenti di mitigazione, al fine di ridurre la possibile mortalità. Tali attività devono essere estese anche ad altri soggetti quali diportisti, pescatori sportivi, imprese di trasporti. Le attività di formazione devono

fornire informazioni anche utilizzando i dati elaborati dagli enti di ricerca e di monitoraggio;

- j) Implementare le attività di formazione, divulgazione e informazione al pubblico integrando le attività di pesca-turismo con quelle di dolphin-watching attraverso un'adeguata formazione e rispetto delle regole internazionali che regolano tali attività;
- k) Sostenere economicamente le attività di ricerca scientifica, di monitoraggio a terra (spiaggiamenti) e in mare (free-ranging e catture accidentali) anche con la partecipazione delle imprese di pesca: tali attività dovrebbero essere rese continue e sistematiche, al fine di identificare densità, abbondanza e distribuzione delle popolazioni animali. Definire gli indici di cattura accidentale attraverso un costante monitoraggio a terra e in mare, analizzando i dati per singoli attrezzi e i dati di mortalità. Inoltre, devono essere assicurati i Programmi di Monitoraggio di cui all'art. 11 del D. Lgs. 190/10, così come definiti dall'Italia nel D.M. 11 febbraio 2015 (Accordo Quadro tra il MATTM e le 15 Regioni costiere italiane). Il coordinamento e la definizione delle attività di monitoraggio e di ricerca saranno effettuati dalla Regione, coinvolgendo direttamente le imprese di pesca. I pescatori parteciperanno attivamente a tali iniziative, fornendo informazioni ed utilizzando strumenti rapidi ed efficaci (App dedicate, websites, ecc.);
- l) Promuovere e coinvolgere tutti gli stakeholders in attività dimostrative e in progetti di ricerca riguardanti i diversi impatti che minacciano lo stato di conservazione dei tursiopi e delle tartarughe. In particolare, proseguire nelle buone prassi riguardanti la raccolta del marine litter (rifiuti marini) e delle ghosts nets (reti fantasma) che rappresentano un pericolo imminente e concreto. Tali azioni devono riguardare tutti i soggetti portatori di interesse e non solo i pescatori professionisti che già partecipano attivamente alle campagne "fishing for litter" e che sono stati coinvolti in progetti di riduzione della presenza delle plastiche in mare. In tal senso è importante che i rifiuti raccolti in mare siano classificati come generici e non speciali e che la loro gestione non comporti oneri ulteriori per i pescatori che, invece, si fanno carico di un insostituibile servizio a beneficio di tutto l'ecosistema marino e della collettività;
- m) Definire ed applicare un protocollo per il recupero delle tartarughe in difficoltà;
- n) Sostenere la Rete di Spiaggiamento Interregionale, tra Veneto ed Emilia-Romagna, in modo tale che sia in grado di intervenire con protocolli e procedure uniche ed armonizzate per fornire le informazioni necessarie alla gestione e per garantire un monitoraggio adeguato rispetto a tutte le cause (antropiche e non) che determinano gli spiaggiamenti.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gianni Gregorio, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/720

IN FEDE

Gianni Gregorio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/720

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 710 del 17/05/2021

Seduta Num. 24

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi